



lusletter

informazione e aggiornamento giuridico

LaScala

STUDIO LEGALE



La lettura del bilancio e lo stato di salute dell'imprenditore

Dott. Daniele Majorana e Dott. Mirko Orsi

11 aprile 2017

INDICE

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Finalità e postulati del bilancio d'esercizio
- Principi di redazione del bilancio d'esercizio
- Finalità (o clausole generali)



Stato patrimoniale



ATTIVO	PASSIVO	
Immobilizzazioni: <ul style="list-style-type: none">- immateriali;- Materiali;- Finanziarie.	Patrimonio Netto <ul style="list-style-type: none">- Capitale Sociale;- Riserve;- Utile/Perdita d'esercizio.	} Mezzi propri
Circolante <ul style="list-style-type: none">- Magazzino;- Crediti;- Banca e Cassa.	Debiti <ul style="list-style-type: none">- A breve- A lungo. Fondi spese e fondi rischi	



Conto Economico

(A) Risultato Operativo = (Valore della produzione – Costi della produzione)

(B) Risultato della Gestione Finanziaria = (Proventi – Oneri Finanziari)

(C) Rettifiche di valore

Utile Perdita dell'esercizio



Stato patrimoniale ex art. 2424 C.C - ATTIVO.

- A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata
- B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I – Immobilizzazioni immateriali:
- 1) costi di impianto e di ampliamento
 - 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
 - 3) diritti di brevetto industriale e di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
 - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
 - 5) avviamento
 - 6) immobilizzazioni in corso e acconti
 - 7) altre
- Totale.
- II – Immobilizzazioni materiali:
- 1) terreni e fabbricati
 - 2) impianti e macchinario
 - 3) attrezzature industriali e commerciali
 - 4) altri beni
 - 5) immobilizzazioni in corso e acconti
- Totale.
- III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importo esigibili entro l'esercizio successivo:
- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altre imprese
 - 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate
 - b) verso imprese collegate
 - c) verso controllanti
 - d) verso altri
 - 3) altri titoli
 - 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo
- Totale.
- Totale immobilizzazioni (B).



Stato patrimoniale ex art. 2424 C.C - ATTIVO.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) lavori in corso su ordinazione
- 4) prodotti finiti e merci
- 5) acconti

Totale.

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti
- 2) verso imprese controllate
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti
- 4 -bis) crediti tributari;
- 4 - ter) imposte anticipate;
- 5) verso altri

Totale.

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate
- 2) partecipazioni in imprese collegate
- 3) partecipazioni in imprese controllanti
- 4) altre partecipazioni
- 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo
- 6) altri titoli

Totale.

IV – Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali
- 2) assegni
- 3) danaro e valori in cassa

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) RATEI E RISCOINTI, con separata indicazione del disaggio su prestiti



Stato patrimoniale ex art. 2424 C.C - PASSIVO.

A) PATRIMONIO NETTO I – Capitale

II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni III – Riserve da rivalutazione

IV – Riserva legale

V – Riserve statutarie

VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio VII – Altre riserve, distintamente indicate VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

IX – Utile (perdita) dell'esercizio

Totale.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

3) altri

Totale.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale.

E) RATEI E RISCOINTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.



Conto Economico ex art. 2425 C.C

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Totale.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 7) per servizi
- 8) per godimento di beni di terzi
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
- e) altri costi
- 10) Ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 12) accantonamenti per rischi
- 13) Altri accantonamenti
- 14) Oneri diversi di gestione

Totale.

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)



Conto Economico ex art. 2425 C.C

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti

17 – bis) utili e perdite su cambi Totale (15 + 16 – 17 +/- 17 bis).

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche (18 – 19).

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti Totale delle partite straordinarie (20 – 21).

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B + C +/- D +/- E).

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23) utile (perdite) dell'esercizio.



Finalità e postulati del bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio è il documento che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un'impresa in funzionamento.

Assolve ad una funzione informativa di carattere finanziario e patrimoniale, valuta il grado di efficacia e il livello di efficienza gestionale dell'impresa.

Il bilancio d'esercizio assolve una funzione "interna" di programmazione e controllo ed una funzione "esterna" di comunicazione sulla efficienza della gestione e sull'operato degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2423, co. 1, c.c. il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 2424 c.c, lo stato patrimoniale esprime le informazioni sulla composizione del patrimonio aziendale, individua le attività, passività ed il patrimonio netto dell'impresa.

Il codice civile determina le "clausole generali" o linee guida da seguire per la redazione del bilancio.



Finalità e postulati del bilancio d'esercizio

Il principio contabile OIC 11 “Bilancio d'esercizio – finalità e postulati”, espone le finalità del bilancio di esercizio ed i suoi postulati applicabili alla generalità delle imprese.

I **principi contabili** svolgono una “funzione integrativa ed interpretativa” delle norme di legge che si limita a stabilire i principi generali, rinviando a principi contabili approfondimenti ed interpretazioni.

I **postulati** esprimono principi e regole garanti della finalità informativa del bilancio, si articolano in “Principi generali” e “Principi di redazione”, a corollario dei quali sono collocati i criteri di redazione.

I postulati si articolano in:

- ❑ **principi generali** (o clausole generali): indicano i principi ai quali ci si deve ispirare nella redazione del bilancio, sono sovraordinati a tutte le singole regole;
- ❑ **principi di redazione**: hanno un contenuto operativo, si ispirano ai principi generali.

A corollario dei postulati si individuano i “**criteri di valutazione**” che permettono l'individuazione del valore degli elementi patrimoniali e reddituali, sono subordinati ai postulati, sono derogabili se non forniscono una rappresentazione realistica dei valori patrimoniali e reddituali dell'impresa.



Principi di redazione del bilancio d'esercizio (art. 2423 bis, c.c.)

La corretta redazione del bilancio d'esercizio presuppone il rispetto dei seguenti principi:

- ❑ **chiarezza, verità e correttezza** (art. 2423, co.2, c.c.);
- ❑ **prudenza**, sancisce il divieto di imputare all'esercizio utili sperati (art. 2423 bis, n. 1,2,4, c.c.);
- ❑ **prevalenza della sostanza sulla forma** (introdotto dalla Direttiva, n.51/2003) (art. 2423 bis, n.1, c.c.)
- ❑ **continuità della gestione (going concern)**, si valuta l'azienda in funzionamento (art. 2423 bis, n.1.c.c.)
- ❑ **valutazione separata degli elementi eterogenei** ricompresi nelle singole voci (separatezza valutativa), si valutano separatamente elementi eterogenei, non sono ammesse le compensazioni tra partite, è alla base del principio della "comprensibilità" e "verificabilità" del procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili. Un richiamo del presente principio si trova nel principio della prudenza, la cui applicazione comporta che gli elementi che compongono le singole poste o voci delle attività o passività siano valutabili individualmente;
- ❑ **continuità** di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione, si devono utilizzare gli stessi criteri di valutazione in esercizio successivi (è ammessa la deroga, solo in casi eccezionali, dandone motivazione nella nota integrativa) (art. 2423 bis, n.6, c.c.)
- ❑ **omogeneità formale**, relativa all'unità di misura (unicità della moneta di conto) (art. 2423, co.5, c.c.);
- ❑ **divieto di compensi di partite**, è richiamato all'interno della nozione del principio di comprensibilità del bilancio (art. 2423 ter, co.6, c.c.);
- ❑ l'impiego **d'unica struttura di bilancio**, che prevede la possibilità di effettuare suddivisioni, raggruppamenti, aggiunte e adattamenti delle voci di bilancio e la comparazione con quelle dell'esercizio precedente (art. 2423 ter, c.c.);



Principi di redazione del bilancio d'esercizio (art. 2423 bis, c.c.)

Il documento OIC 11 individua i seguenti ulteriori postulati:

- utilità** del bilancio d'esercizio per i destinatari (creditori, azionisti, investitori, e altri) e completezza dell'informazione;
- comprensibilità (chiarezza)** presuppone informazioni analitiche, inserimento in nota integrativa di elementi che consentano l'intelligibilità (struttura formale, separata indicazione di singoli componenti di reddito/patrimonio, distinzione dell'area ordinaria/straordinaria dei componenti reddituali);
- neutralità (imparzialità)** consiste nella discrezionalità ed imparzialità dell'operato del valutatore, a cui è richiesto di evitare politiche reddituali strumentali al perseguimento di specifici interessi di parte;
- periodicità** della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- comparabilità**, presuppone la costanza di impiego nel tempo degli aspetti sostanziali, formali e valutativi;
- significatività e rilevanza**, presuppone la rappresentazione degli accadimenti aziendali in maniera significativa e rilevante nel processo di redazione del bilancio;
- costo come criterio base** delle valutazioni, limita la discrezionalità dei valutatori, è di facile applicazione, esprime il valore funzionale che l'azienda attribuisce ad un bene al momento della sua acquisizione;
- conformità** del procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili;
- funzione informativa e completezza della nota integrativa**, presuppone la chiarezza e la completezza delle informazioni per i destinatari del bilancio;
- verificabilità dell'informazione**, esercita il controllo sull'attendibilità delle informazioni.



Finalità (o clausole generali)

I principi generali di redazione del bilancio sono espressi dall'art. 2423, c.c. l'art. 2423, co.2, c.c. indica le "clausole generali" di redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere redatto con "chiarezza" e fornire una rappresentazione "veritiera" e "corretta" della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Il "principio della chiarezza" necessita di una rappresentazione formale del bilancio, secondo schemi e regole predefinite (appositamente previste dal legislatore nazionale); l'obiettivo è quello di rappresentare in bilancio i dati in modo "chiaro" e privo di "ambiguità", che forniscano una rappresentazione oggettiva degli accadimenti e neutralizzino interpretazioni e valutazioni soggettive.

Le singole componenti patrimoniali e reddituali si devono classificare in "voci omogenee", in componenti "ordinari" e "straordinari" di reddito, in ricavi della gestione "tipica" dagli altri componenti della gestione "atipica" e "straordinaria".

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa devono esprimere le informazioni in modo chiaro e comprensibile.

Si può pertanto affermare che il rispetto della "clausola della chiarezza" implica l'adozione degli schemi di bilancio, il divieto di raggruppamento delle voci e la comparazione di partite.



Finalità (o clausole generali)

Divieto di compensi di partite

Ai sensi dell'art. 2423 ter, co.6, c.c., sono vietate le compensazioni di partite.

Il divieto di compenso di partite ha carattere assoluto.

Si ha il compenso di partite con la somma algebrica di valori di segno opposto, che secondo le disposizioni del codice civile si devono rilevare distintamente in voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale, o in distinte poste del conto economico.

Fanno eccezione a tale regola alcune specifiche operazioni di carattere finanziario, per le quali la compensazione costituisce un elemento intrinseco (cioè tipico) dell'operazione stessa.



Finalità (o clausole generali)

RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA (“*true and fair view*”)

L’obiettivo che si pone il principio della “verità” è quello di rendere il bilancio un documento credibile ed attendibile.

L’aggettivo “veritiero” non comporta la ricerca della “verità oggettiva assoluta” dei valori e delle stime espresse dal bilancio, ma la **correttezza dei criteri valutativi applicati e del risultato perseguito** (Risoluzione ministeriale al D.Lgs. 127/91).

Il “principio della correttezza” presuppone che l’informazione fornita dal bilancio sia “attendibile” e “neutrale” e non condizionata da interessi specifici o di parte.

La clausola generale della “rappresentazione veritiera e corretta” è sostenuta dalle seguenti disposizioni:

- l’obbligo di fornire informazioni complementari;
- la deroga ai criteri di valutazione previsti dal codice civile.

L’impossibilità delle norme di legge di regolare tutte le possibili situazioni che si vengono a creare, si riscontra all’art. 2423, co.3, c.c. che, dispone, qualora le informazioni non forniscano una rappresentazione veritiera e corretta, l’impiego di informazioni complementari.

La clausola generale di “rappresentazione veritiera e corretta” prevale sui singoli e specifici criteri di rappresentazione e valutazione previsti dal codice civile, quale garanzia del principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”.

Ai sensi dell’art. 2423, co.4, c.c., le motivazioni che hanno indotto alla deroga dei criteri previsti dalla legge, devono essere adeguatamente motivate nella nota integrativa.

Gli utili che scaturiscono dall’applicazione della deroga devono essere iscritti in una “*riserva non distribuibile*” se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Finalità (o clausole generali)

RAPPRESENTAZIONE VERITIERE E CORRETTA

Il legislatore nazionale non ha previsto casi eccezionali che prevedono l'obbligo di deroga.

In dottrina le circostanze eccezionali che inducono alla deroga hanno carattere specifico e non generale, si riferiscono ad esempio ad uno specifico bene e non alla totalità dei beni.

Si citano a titolo esemplificativo i seguenti casi:

- l'incremento di valori di un terreno inedificabile che diviene edificabile;
- la miniera di carbone abbandonata nuovamente sfruttabile;
- la scoperta di un pozzo di petrolio nel terreno di proprietà;
- la ristrutturazione aziendale con mutamento di destinazione economica dei beni.

Potrebbero, *non costituire* casi eccezionali:

- il processo inflattivo e l'andamento del mercato (Relazione ministeriale al D.Lgs. 127/91 e Trib. Pinerolo 1.3.99);
- i mutamenti specifici dei prezzi dei beni;
- la destinazione alla vendita di beni strumentali.



Finalità (o clausole generali)

IL PRINCIPIO DI COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (CONSISTENCY)

I criteri di valutazione devono essere mantenuti costanti nel corso degli esercizi. L'eventuale alternanza di tali criteri minerebbe la qualità e l'attendibilità dell'informazione e la possibilità di comparare i valori corrispondenti nei rapporti spaziali-temporali.

Il principio della costanza dei criteri di valutazione può essere derogato in presenza di casi eccezionali (art. 2423 bis, c.c.), tale deroga ha carattere facoltativo e non obbligatorio e deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa.

PRINCIPI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE – ART. 2426 C.C.

I principi particolari di valutazione, traggono ispezione e giustificazione dal principio della prudenza; esprimono particolari tecniche di valutazione delle singole poste patrimoniali, rispetto del fine di bilancio e dei principi generali da cui discendono.



Finalità (o clausole generali)

PRUDENZA

Ai sensi dell'art. 2423 bis, co. 1,2,4, c.c. le voci di bilancio devono essere valutate con prudenza.

Il “principio della prudenza” rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo valutativo di formazione del bilancio. La sua applicazione non deve contrastare i principi di “veridicità” e “correttezza” e rendere pertanto il bilancio inattendibile e non corretti.

Il rispetto del principio della prudenza costituisce una importante garanzia per i terzi, in quanto evita la sopravvalutazione delle attività e la svalutazione delle passività; è strettamente correlato al postulato della valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (art. 2423 bis, co.1, n. 5, c.c.) con il divieto di compensi di partite (art. 2423 ter, co. 6, c.c.).

Si devono rilevare:

- solo i profitti realmente conseguiti, con esclusione di quelli ipotizzati o sperati, ma non realmente conseguiti;
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, della cui esistenza si è venuti a conoscenza dopo la chiusura dello stesso;
- si devono valutare in modo separato gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio.



Finalità (o clausole generali)

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

L'OIC 11 prevede che per ogni operazione aziendale si individui la “sostanza economica”, le caratteristiche dell'evento autonomamente individuato e la presenza di operazioni correlate che concorrono a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.

Ad esempio nel caso del riporto, l'operazione, in base alla sostanza economica, costituisce un finanziamento ed il passaggio di proprietà avviene per garantire il finanziamento. Pertanto tali operazioni devono essere iscritte, da parte del cessionario, come crediti verso il cedente e, da parte del cedente, come debiti verso il cessionario, mentre i titoli continuano a figurare nel bilancio del cedente (prov. Banca d'Italia 31.7.92 e circ. ABI 26.3.92 n. 69).



Finalità (o clausole generali)

CONTINUITA' ALLA GESTIONE (*GOING CONCERN*)

Ai sensi dell'art. 2423 bis, co.1, n.1 c.c. “la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuità dell'attività”.

La continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione, è una delle condizioni richieste dal principio della comparabilità dei valori di bilancio.

Tale principio può essere derogato in presenza di casi eccezionali, che deve essere adeguatamente motivato nella nota integrativa.



Finalità (o clausole generali)

COMPETENZA

I costi che esauriscono l'utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti, **sono direttamente imputati al conto economico dell'esercizio stesso.**

Ai sensi dell'art. 2423 bis, co. 1, n. 3 e 4 c.c.:

- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o pagamento;
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.



Finalità (o clausole generali)

COMPETENZA

Il principio della competenza presuppone che i costi ed i ricavi siano imputati all'esercizio in cui trovano adeguata giustificazione economica e vi sia una interconnessione causa effetto tra costi e ricavi, indipendentemente dall'esercizio in cui avvengono i movimenti di numerario (incassi- pagamenti).

I "ricavi" si perfezionano:

- al completamento del processo produttivo di beni e servizi;
- al passaggio sostanziale (non formale) del titolo di proprietà (spedizione dei beni o conclusione dei servizi resi).

Per i beni mobili, il termine di riferimento è costituito dalla data di spedizione o consegna (regola generale), in base alle modalità contrattuali previste all'acquisto e al trasferimento dei rischi da un punto di vista sostanziale.



Finalità (o clausole generali)

COMPETENZA

L'OIC 11 sancisce **la correlazione** dei costi ai ricavi d'esercizio.

I costi costituiscono la naturale remunerazione dei fattori produttivi, sono di competenza dell'esercizio nel quale i medesimi fattori di produzione si utilizzano per il conseguimento dei ricavi di vendita di prodotti e servizi.

Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed esprime la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti.



Finalità (o clausole generali)

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ETEROGENEI

Ai sensi dell'art. 2423 bis, co. 5 c.c. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio devono essere autonomamente valutati. Tale principio (come peraltro evidenziato dalla dottrina prevalente) mira ad evitare che la valutazione globale, sia il tramite legittimo per compensare perdite connesse a determinati beni patrimoniali, con utili che scaturiscono dalla valutazione di altri beni.

Il suddetto principio può essere derogato solamente in presenza di casi eccezionali, dettagliatamente motivati nella nota integrativa, dai quali devono risultare:

- motivi della deroga;
- l'effetto generato dal cambiamento del criterio di valutazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.



Finalità (o clausole generali)

UTILITÀ DEL BILANCIO

Il bilancio è un documento di **manifestata utilità** per gli utilizzatori, sia essi interni che esterni; **deve garantire la completezza informativa**, sia degli accadimenti trascorsi che futuri.

L'informazione patrimoniale finanziaria ed economica esposta nel bilancio d'esercizio deve essere:

- attendibile e imparziale,
- analitica e intellegibile;
- completa.



Finalità (o clausole generali)

COMPRESIBILITÀ

La comprensibilità del bilancio (o chiarezza) **deve favorire la comprensione dei fatti gestionali e dei valori in esso esposti.**

L'informativa della nota integrativa deve essere esaustiva e completa, ma, al contempo non eccessiva e superflua.

Elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d'esercizio sono:

- la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee, senza effettuazione di compensazioni;
- la netta distinzione tra componenti ordinari e straordinari di reddito;
- la separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione tipica dagli altri costi e ricavi d'esercizio.



Finalità (o clausole generali)

NEUTRALITÀ (IMPARZIALITÀ)

Il bilancio d'esercizio è un documento utile per una pluralità di soggetti, per cui si deve ispirare a principi contabili indipendenti ed imparziali; **deve essere redatto nel rispetto dell'indipendenza e imparzialità.**

Il carattere di neutralità (o imparzialità) **deve essere applicato a tutto il procedimento di formazione del bilancio**, in particolar modo agli elementi che presentano criteri di soggettività, quali la svalutazione del valore di magazzino per obsolescenza, la svalutazione dei crediti per inesigibilità, la determinazione della vita utile degli impianti.



Finalità (o clausole generali)

PERIODICITÀ DELLA MISURAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Il bilancio d'esercizio (di funzionamento) si riferisce ad un periodo amministrativo (o esercizio) e non all'intera vita aziendale.

OMOGENEITÀ

L'omogeneità si riferisce alla moneta di conto, cioè all'unità di moneta nella quale i componenti attivi e passivi del capitale dell'impresa sono espressi.



Finalità (o clausole generali)

COSTO COME CRITERIO BASE DI VALUTAZIONE

Si può definire “costo” il **complesso degli oneri che un’impresa sostiene per procurarsi un determinato bene** (fattore produttivo). Costituisce il criterio base per le valutazioni di un’impresa in funzionamento.

La scelta del costo quale criterio di valutazione si individua:

- nel valore di funzionamento del bene (non nella sola spesa sostenuta);
- nella facilità di applicazione del criterio.

I principi contabili relativi alle singole poste di bilancio stabiliscono criteri e modalità di rettifica dei costi.

A titolo esemplificativo si cita il mutamento di valore che scaturisce dall’andamento dei mercati, dal livello dei prezzi, dalle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.

I principi contabili prevedono che, nel caso in cui vengano a mancare le ragioni che hanno indotto a svalutare il bene, **si proceda al ripristino del valore**.



Finalità (o clausole generali)

FUNZIONE INFORMATIVA E COMPLETEZZA DELLA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa è parte integrante del bilancio d'esercizio, insieme allo stato patrimoniale e al conto economico; deve dettagliare tutte le informazioni complementari avente carattere patrimoniale, finanziario ed economico, necessarie alla verifica dell'attendibilità del bilancio; ha la funzione di rendere comprensibili i valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico; non deve essere eccessivamente lunga e complessa, ma concisa e dettagliata al tempo stesso. Si deve considerare un elemento informativo necessario alla comprensione del bilancio.



Finalità (o clausole generali)

VERIFICABILITA' DELL'INFORMAZIONE

L'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica, fornita nel bilancio **deve essere verificata attraverso la ricostruzione del procedimento contabile**, tenendo conto anche degli elementi soggettivi di valutazione.



Conto Economico

Ai sensi dell'art.2425 c.c., il conto economico espone il risultato economico conseguito nell'esercizio attraverso la contrapposizione tra componenti positivi di reddito (ricavi) e negativi (costi).

Ai sensi degli artt. 2427 e 2427 bis, c.c. la nota integrativa fornisce le informazioni utili ad interpretare i dati di bilancio.

Il risultato d'esercizio esprime un "valore astratto" se non subordinato ad un "fine specifico"; individuato il fine si applicano adeguati principi generali e particolari di valutazione.



Stato d'insolvenza

- Cass. n. 7252/2014 Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore **non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo** e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una **valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.** Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta



Stato d'insolvenza

- Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - **non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte** (Cass. n. 21834/2009 – 13644/2013).



Grazie per l'attenzione!

Contatti:

d.majorana@lascalaw.com

tel. 02 439251

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

